

FINMECCANICA – SOCIETÀ PER AZIONI

INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI

AI SENSI DELL'ART. 123- BIS D.LGS. 24.02.1998 N. 58 (TESTO UNICO DELLA FINANZA – T.U.F.)

BILANCIO 2008

a) STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE.

Il capitale sociale della Società è costituito esclusivamente da azioni ordinarie del valore nominale di euro 4,40 cadauna, tutte assistite dai medesimi diritti ed obblighi ed aventi diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.

Per quanto concerne il piano di incentivazione azionaria “*Stock Option Plan 2002-2004*”, approvato dall'Assemblea degli azionisti in data 16 maggio 2003, che prevede l'assegnazione di diritti di sottoscrizione di azioni ordinarie Finmeccanica con conseguente aumento del capitale sociale, si rinvia alla Relazione sulla Gestione al 31.12.2008 (paragrafo Piani di incentivazione azionari-*stock option e stock grant*), nonché allo specifico documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84 *bis* del Regolamento Emittenti e disponibile nel sito *web* della Società (www.finmeccanica.com), sezione *Investor Relations/ Documenti societari*.

b) LIMITI AL POSSESSO DEI TITOLI.

Lo Statuto sociale (art. 5.1. *bis*), in attuazione della normativa in materia di privatizzazioni prevede quanto segue:

“Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, nessuno, fatto salvo lo Stato, gli enti pubblici o soggetti da questi controllati e quanto altro previsto dalla legge, può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto.

Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante, ai soggetti collegati, nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote anche di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione anche a società terze, qualora tali

accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.

Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.”

c) PARTECIPAZIONI RILEVANTI.

Sulla base delle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 120, D.Lgs. n. 58/1998 (T.U.F) e delle altre informazioni a disposizione, l'unico soggetto che attualmente detiene una partecipazione “rilevante”, superiore al 2% del capitale sociale, è il Ministero dell'Economia e delle Finanze con n. 174.626.554 azioni pari al 30,20% circa delle azioni ordinarie.

d) POSSESSORI DI TITOLI CHE CONFERISCONO DIRITTI SPECIALI.

Non sono stati emessi titoli che conferiscono poteri speciali.

d1) POTERI SPECIALI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

Poteri speciali sono conferiti al Ministro dell'Economia e delle Finanze dall'art. 5.1. *ter* dello Statuto sociale che prevede che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, come sostituito dall'art. 4 comma 227 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350, il Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) è titolare dei seguenti poteri speciali:

- a) “opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'art. 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che - come statuito dal decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 novembre 1999 - rappresentano almeno il 3% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nella Assemblea Ordinaria. L'opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l'operazione rechi pregiudizi agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione

rilevante secondo le procedure di cui all'art. 2359 *ter* del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio”;

- b) “opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'art. 122 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui - come statuito dal decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 novembre 1999 - vi sia rappresentato almeno il 3% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il Ministro dell'economia e delle finanze dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli stessi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacati si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti o agli accordi di cui al citato art. 122 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio”;
- c) “veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della Società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello Statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio”;
- d) nomina di un amministratore senza diritto di voto (vedi successiva lettera “h”).

e) PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI: MECCANISMO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO.

Non è previsto alcun sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti.

f) RESTRIZIONI AL DIRITTO DI VOTO.

Lo Statuto sociale (art. 5.1 *bis*), in attuazione della normativa in materia di privatizzazioni (Legge n. 474/1994) prevede che non possa essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo del 3%, stabilito dallo stesso art. 5.1 *bis* dello Statuto sociale.

Lo stesso art. 5.1. *bis* prevede altresì che “si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di

possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non è stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea".

Si richiama altresì quanto previsto al precedente punto d1) con riferimento all'art. 5.1. *ter* dello Statuto sociale ed in particolare ai poteri speciali in esso indicati.

g) ACCORDI NOTI ALLA SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART. 122 D.LGS N. 58/1998- (T.U.F) .

La Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del D.Lgs n. 58/98 (T.U.F).

h) NORME APPLICABILI ALLA NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ED ALLE MODIFICHE ALLO STATUTO.

- NOMINA AMMINISTRATORI -

- Gli amministratori sono nominati con le modalità previste dall'art. 18.4 dello Statuto sociale: "Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere numerati in ordine progressivo.

Qualora il consiglio di amministrazione uscente presenti un propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata su almeno tre quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui due economici, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale e pubblicate negli stessi modi sopra indicati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'assemblea.

Almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza così come stabiliti per i sindaci a norma di legge. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati che sono in possesso dei citati requisiti di indipendenza.

Tutti i candidati devono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di

ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche, incluso il possesso dei requisiti di indipendenza come richiesti dal presente Statuto.

Gli Amministratori nominati devono comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

- c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato nelle varie liste sarà calcolato secondo il sistema indicato nella lettera b); risulteranno eletti i candidati, non ancora tratti dalle liste ai sensi delle lettere a) e b), che siano in possesso dei requisiti di indipendenza e che abbiano ottenuto i quozienti più elevati, nel numero necessario ad assicurare l'osservanza della disposizione statutaria. Essi subentrano agli amministratori non indipendenti cui sono stati assegnati i quozienti più bassi. In assenza di un numero di candidati tale da consentire il rispetto del numero minimo di due amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, la sostituzione dei candidati privi dei requisiti di indipendenza che hanno ottenuto il quoziente più basso”.

L'art. 18.5 dello Statuto sociale stabilisce inoltre che “per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del c.c., fatti salvi i poteri di nomina di cui all'art. 5.1 *ter*, lettera d). Per la sostituzione degli amministratori cessati, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge nominando i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, qualora residuino in tale

lista candidati non eletti in precedenza. Il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando i sostituti, in base ai medesimi criteri di cui al periodo precedente nella prima riunione utile successiva alla notizia dell'intervenuta cessazione".

L'art. 5.1 *ter* dello Statuto sociale prevede, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, come sostituito dall'art. 4 comma 227 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350, che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico), sia titolare del potere speciale di nominare un amministratore senza diritto di voto (cfr. precedente punto d1) lettera d). In caso di cessazione dall'incarico dell'amministratore così nominato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico, provvede a nominare il relativo sostituto.

- MODIFICHE STATUTARIE -

Le modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea degli azionisti a norma di legge.

In base all'art. 24.1 dello Statuto sociale il Consiglio di Amministrazione è tuttavia competente a deliberare l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

In base all'art. 22.3 dello Statuto sociale le proposte di modifica di qualsiasi clausola statutaria ovvero l'adozione di un nuovo statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei sette/decimi degli amministratori in carica, escluso dal computo l'amministratore senza diritto di voto nominato ai sensi dell'art. 5.1 *ter*, lettera d) dello Statuto.

Si rammenta infine, come illustrato alla precedente lettera d, d1), il potere di veto previsto in capo al Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) in ordine all'adozione di modifiche statutarie volte a sopprimere o modificare i poteri di cui all'art. 5.1 *ter* dello Statuto sociale, o di modifiche dell'oggetto sociale.

i) DELEGHE PER AUMENTI DI CAPITALE E AUTORIZZAZIONI AD ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE.

1) Non sussistono attualmente deleghe in capo agli amministratori in ordine ad aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2443 codice civile

Nel corso del 2008, l'assemblea straordinaria in data 1° agosto 2008 ha deliberato:

- di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro e non oltre il 31 luglio 2009, il capitale sociale per un importo complessivo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a euro 1.400.000.000,00 da attuarsi ai sensi dell'art. 2441, comma 1, codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di euro 4,40, godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società, e da porsi eventualmente, e comunque solo in parte, al servizio di prestiti obbligazionari convertibili – da emettersi ai sensi dell'art. 2420 *ter* del codice civile – o di *warrant* da offrire in opzione agli azionisti della Società;

- da attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo: (i) il potere di provvedere – previa verifica delle condizioni di mercato e del mantenimento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di una partecipazione non inferiore al 30% del capitale sociale, così come previsto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 28 settembre 1999 – alla determinazione dell'esatto ammontare dell'aumento di capitale sociale, entro il suddetto importo massimo pari a euro 1.400.000.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo); (ii) il potere di fissare il prezzo di sottoscrizione delle azioni, ivi incluso il sovrapprezzo, tenuto conto, tra l'altro, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società e delle condizioni del mercato in prossimità dell'avvio dell'offerta, nonché della prassi di mercato per operazioni simili; (iii) il potere di fissare il numero delle azioni di nuova emissione e il relativo rapporto di opzione; (iv) il potere di porre in essere gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia (v) il potere di determinare anche l'eventuale destinazione di una parte dell'aumento di capitale al servizio della conversione di prestiti obbligazionari convertibili – da emettersi ai sensi dell'art. 2420 *ter* codice civile – o di *warrant* da offrire in opzione agli azionisti della Società nonché (vi) il potere di determinare modalità, termini e condizioni e regolamento delle obbligazioni convertibili e dei *warrant*;
- di revocare la deliberazione di aumento di capitale, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile assunta dall'Assemblea Straordinaria del 30 maggio 2007 e non ancora eseguita.

In data 8 settembre 2008, il Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica ha deliberato di (i) aumentare il capitale sociale per un controvalore massimo complessivo pari a euro 1.400.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione a pagamento, con sovrapprezzo, di azioni ordinarie del valore nominale di euro 4,40 ciascuna, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute; (ii) fissare il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni al 31 luglio 2009 (con la precisazione che, qualora entro tale data l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte); e (iii) di rinviare la determinazione del numero delle azioni, del prezzo di emissione unitario e, pertanto, dell'importo definitivo dell'aumento di capitale e del rapporto di assegnazione in opzione, ad un successivo Consiglio di Amministrazione, da tenersi nelle forme di cui all'articolo 2443 ultimo comma codice civile, nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione, fermo restando che il prezzo di offerta sarà determinato tenuto conto, tra l'altro, della prassi di mercato per operazioni simili, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società.

In data 15 ottobre 2008, il Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica ha quindi determinato di emettere n. 152.921.430 azioni ordinarie di nuova emissione, tutte del valore nominale di euro 4,40 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle

in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti della Società, al prezzo di euro 8,00 per azione, di cui euro 3,60 a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di n. 9 azioni di nuova emissione ogni n. 25 azioni possedute, per un controvalore complessivo pari ad euro 1.223.371.440.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 20 ottobre 2008 e conclusosi il 7 novembre 2008, sono stati esercitati n. 417.369.675 diritti di opzione e quindi sottoscritte complessive n. 150.253.083 azioni ordinarie Finmeccanica di nuova emissione, pari al 98,26% delle n. 152.921.430 azioni offerte, per un controvalore pari a euro 1.202.024.664,00.

Al termine del periodo di offerta in opzione, risultavano pertanto non esercitati n. 7.412.075 diritti di opzione, validi per sottoscrivere complessive n. 2.668.347 nuove azioni ordinarie Finmeccanica, per un controvalore complessivo di euro 21.346.776,00.

I diritti di opzione non esercitati sono stati quindi offerti in Borsa da Finmeccanica ai sensi dell'art. 2441, terzo comma del codice civile, per il tramite di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA nelle riunioni del 14, 17, 18, 19 e 20 novembre 2008, con sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie entro e non oltre il 21 novembre 2008.

Al termine dell'asta dei diritti inopinati, tenutasi ai sensi dell'art. 2441 terzo comma del codice civile, sono state sottoscritte, entro il 21 novembre 2008, tutte le residue n. 2.668.347 azioni offerte in opzione, al prezzo di euro 8 per azione, per un controvalore complessivo di euro 21.346.776,00.

L'aumento di capitale si è pertanto concluso con l'integrale sottoscrizione delle n. 152.921.430 azioni ordinarie di nuova emissione, pari al 26,45% del nuovo capitale sociale, per un controvalore pari a euro 1.223.371.440,00, al lordo di commissioni e spese. Conseguentemente, non si è reso necessario l'intervento del consorzio di garanzia diretto dai *Global Coordinator*, Goldman Sachs International e Mediobanca.

Il nuovo capitale sociale di Finmeccanica, iscritto nel Registro delle Imprese di Roma in data 1° dicembre 2008, è pertanto risultato pari a euro 2.543.861.738,00 rappresentato da n. 578.150.395 azioni ordinarie, del valore nominale di euro 4,40 cadauna.

A seguito dell'operazione di aumento di capitale il Ministero dell'Economia e delle Finanze detiene una partecipazione pari al 30,20% circa del nuovo capitale sociale di Finmeccanica.

- 2) Come già evidenziato nelle Informazioni sugli Assetti Proprietari relativamente al bilancio 2007 si rammenta che l'assemblea degli azionisti di Finmeccanica del 16 gennaio 2008 aveva approvato il programma di acquisto di azioni proprie proposto dal Consiglio di Amministrazione del 21.11.2007 per un ammontare fino all'8% circa del capitale sociale della Società (massime 34 milioni azioni ordinarie) così ripartito:

- 2,6% circa destinato ai piani di incentivazione azionaria (massime 11.1 milioni azioni ordinarie, di cui 7.5 milioni destinate ad assegnazioni da effettuarsi nei prossimi anni), previa revoca – per la parte non ancora utilizzata – delle autorizzazioni all’acquisto ed alla disponibilità di azioni proprie già deliberate al servizio dei piani e ferme restando le deliberazioni assembleari già adottate in ordine all’approvazione dei medesimi piani di incentivazione;
- 5,4% circa (massime 22.9 milioni azioni ordinarie) teso a massimizzare la creazione di valore per gli azionisti.

Il programma prevedeva che le azioni acquistate rimanessero disponibili per essere utilizzate, oltre che a supporto dei piani di incentivazione azionaria, anche nell’ambito di eventuali progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria. Per l’effettuazione del programma di acquisto di azioni proprie era stato stabilito un periodo di 18 mesi dall’autorizzazione assembleare e modalità coerenti con la prassi comunemente seguita dal mercato finanziario per analoghe operazioni, tenendo anche conto dell’andamento della gestione. Il programma era previsto che fosse finanziato primariamente attraverso il flusso di cassa operativo generato dal Gruppo.

L’acquisto delle azioni al servizio del programma doveva essere effettuato, con le gradualità ritenute opportune, ad un prezzo unitario massimo e minimo pari al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario (MTA) nel giorno precedente all’acquisto (più o meno il 5% rispettivamente per il prezzo massimo e per quello minimo), mediante acquisto sul mercato ovvero mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati.

Nel corso dell’anno 2008 è stata data esecuzione alla deliberazione assembleare limitatamente ai fabbisogni dei piani di incentivazione azionaria in essere, acquistando sul mercato, in aggiunta alle n. 343.777 già detenute, ulteriori 1.225.000 azioni proprie destinate a supportare le esigenze connesse ai piani stessi, non essendosi verificati i presupposti per dare più ampia esecuzione alla deliberazione in questione.

Alla data della presente relazione Finmeccanica detiene n. 447.209 azioni proprie, pari allo 0,077% del capitale sociale.

D) CLAUSOLE DI CAMBIAMENTO DI CONTROLLO (*CHANGE OF CONTROL*)

Gli accordi significativi stipulati da Finmeccanica o da sue controllate, che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società contraente, sono di seguito elencati con evidenza dei relativi effetti.

PARTI	ACCORDO	EFFETTI CLAUSOLA CAMBIAMENTO DI CONTROLLO	
FINMECCANICA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, BANCA INTESA SPA, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, BNP PARIBAS SA, CALYON CORPORATE AND INVESTMENT BANK, CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED, HSBC BANK PLC, MCC SPA, SG CORPORATE AND INVESTMENT BANKING, THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC AND UNICREDIT BANCA IMMOBILIARE SPA, UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA	ACCORDO DI CONCESSIONE DI CREDITO	DOPO UN EVENTUALE PERIODO DI 90 GIORNI PER TRATTATIVE, È PREVISTA LA POSSIBILITÀ PER LE BANCHE DI RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DELLA PROPRIA QUOTA
FINMECCANICA	ING BANK N.V. E ING BANK NV, MILAN BRANCH	ACCORDO DI GARANZIA NELL'INTERESSE DI ANSALDOBREDA.	DOPO UN EVENTUALE PERIODO DI 90 GIORNI PER TRATTATIVE, È PREVISTA LA POSSIBILITÀ PER LE BANCHE DI RISOLVERE L'ACCORDO E CHIEDERE IL RIMBORSO PER LE GARANZIE EMESSE
FINMECCANICA / FINMECCANICA FINANCE SA	BAYERSICHE HYPO- UND VEREINSBANK AG – MILAN BRANCH, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, INTESA SANPAOLO SPA, MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. (ARRANGERS) OLTRE AD ULTERIORI 36 BANCHE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI SINDACAZIONE	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO SOTTOSCRITTO IN OCCASIONE DELL'ACQUISIZIONE DI DRS E RELATIVO ACCORDO DI SINDACAZIONE	DOPO UN PERIODO DI NEGOZIAZIONE DI 90 GIORNI, CIASCUNA BANCA HA IL DIRITTO DI RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DELLA QUOTA VERSATA ED ANCORA DA RIMBORSARE
FINMECCANICA	BAE SYSTEM E EADS	PATTO PARASOCIALE RELATIVO A MBDA SAS, SOCIETÀ OPERANTE NEL SETTORE MISSILISTICO	IN CASO DI CAMBIO DI CONTROLLO DI FINMECCANICA, E' FACOLTÀ DEGLI ALTRI AZIONISTI - BAE SYSTEMS E EADS - DI DETERMINARE L'ESTINZIONE DEL DIRITTO DI FINMECCANICA A

			DESIGNARE DETERMINATI MANAGER E AD OTTENERE DETERMINATE INFORMAZIONI RELATIVE AD MBDA. A SEGUITO DI TALE RICHIESTA DEGLI AZIONISTI, FINMECCANICA HA FACOLTÀ DI RICHIEDERE CHE SIA ACQUISTATA DA TALI AZIONISTI LA PROPRIA PARTECIPAZIONE IN MBDA A PREZZO DI MERCATO
FINMECCANICA	THALES	PATTO PARASOCIALE RELATIVO A THALES ALENIA SPACE SAS (TAS) (FINMECCANICA 33%), SOCIETÀ OPERANTE NELL'ATTIVITÀ MANIFATTURIERA SATELLITARE	IN CASO DI CAMBIO DI CONTROLLO DI FINMECCANICA A FAVORE DI UN CONCORRENTE DI THALES, QUEST'ULTIMA HA DIRITTO DI ACQUISTARE LA PARTECIPAZIONE DETENUTA DA FINMECCANICA IN TAS AD UN PREZZO DA CONCORDARE TRA LE PARTI.
FINMECCANICA	THALES	PATTO PARASOCIALE RELATIVO A TELESPAZIO HOLDING SRL (TPZH) (FINMECCANICA 67%), SOCIETÀ OPERANTE NEI SERVIZI SATELLITARI	IN CASO DI CAMBIO DI CONTROLLO DI FINMECCANICA A FAVORE DI UN CONCORRENTE DI THALES, QUEST'ULTIMA HA DIRITTO DI VENDERE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE IN TPZH A FINMECCANICA AD UN PREZZO DA CONCORDARE TRA LE PARTI.
FINMECCANICA	THALES E BENIGNI	PATTO PARASOCIALE RELATIVO A ELETTRONICA SPA (FINMECCANICA 31,33%), OPERANTE NELL'ELETTRONICA PER LA DIFESA	IN CASO DI CAMBIO DI CONTROLLO, GLI ALTRI AZIONISTI HANNO DIRITTO DI ACQUISTARE LA PARTECIPAZIONE DETENUTA DA FINMECCANICA IN ELETTRONICA PRO-QUOTA AD UN PREZZO DA CONCORDARE TRA LE PARTI.

PARTI	ACCORDO	EFFETTI CLAUSOLA CAMBIAMENTO DI CONTROLLO
-------	---------	---

SOCIETA' CONTROLLATA

AGUSTA SPA 100% FINMECCANICA TRAMITE AGUSTA WESTLAND NV	GENERAL ELECTRIC COMPANY (PER IL TRAMITE DI AVIATION BUSINESS UNIT, MA, USA – “GE”)	ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MOTORI PER ELICOTTERI	RINEGOZIAZIONE DEGLI ACCORDI IN CASO DI ASSUNZIONE DEL CONTROLLO DI AGUSTA DA PARTE DI SOCIETÀ CONCORRENTE DI GE; RESPONSABILITÀ DI AGUSTA PER EVENTUALI VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI DI CONFIDENZIALITÀ RELATIVI ALLE <i>PROPRIETARY INFORMATION</i> DI GE.
AGUSTA SPA 100% FINMECCANICA TRAMITE AGUSTA WESTLAND NV	BELL HELICOPTER TEXTRON	LICENZA PER LA PRODUZIONE E VENDITA DEGLI ELICOTTERI 412, 412SP, 412HP, 412EP-SAR, 212, 206A, 206B NONCHÉ DI PARTI DI RICAMBIO	RISOLUZIONE DELL'ACCORDO IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DI AGUSTA AD UN TERZO COSTRUTTORE E VENDITORE DI ELICOTTE-RI, ESCLUSI I TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO.
AGUSTA SPA 100% FINMECCANICA TRAMITE AGUSTA WESTLAND NV	BOEING COMPANY DEFENCE & SPACE GROUP	ACCORDO PER LA REVISIONE E LA VENDITA DEL MODELLO CH47C E RELATIVE PARTI DI RICAMBIO	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, SALVO TRASFERIMENTO DI CONTROLLO INFRAGRUPPO FINMECCANICA.
AGUSTA SPA AGUSTA US INC AGUSTA WESTLAND N.V. 100% FINMECCANICA TRAMITE AGUSTA WESTLAND N.V.	BELL HELICOPTER TEXTRON INC	SOCIETÀ JV BELL/AGUSTA AEROSPACE COMPANY LLC PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO DEL CONVERTIPIANO NOTO ANCHE COME BA609	IN CASO DI PASSAGGIO DI CONTROLLO DI FATTO O DI DIRITTO AD UN <i>COMPETITOR</i> DI BELL O A QUALSIASI TERZO, BELL PUÒ SCIogliere LA LLC; NEL CASO BELL DECIDA DI NON SCIogliere LA LLC, PUÒ CHIEDERE L'INTRASFERIBILITÀ A TERZI DI ALCUNI COMPITI DI RICERCA O INFORMAZIONI/ TECNICHE RISERVATE.
AGUSTA WESTLAND NORTH AMERICA INC 100% FINMECCANICA TRAMITE	BELL HELICOPTER TEXTRON INC	SOCIETÀ JV AGUSTA WESTLAND BELL LLC PER IL PROGRAMMA “VH71” RELATIVO ALLA FORNITURA DELLA FLOTTA DI VELIVOLI PER IL TRASPORTO	SCIoglimento DELLA LLC E CESSAZIONE DELLA COLLABORAZIONE TRA AGUSTA WESTLAND, BELL E LA LLC RELATIVA AL PROGRAMMA.

AGUSTA WESTLAND NV		DEL PRESIDENTE USA FONDATA SULL'ELICOTTERO "US101"	
WING NED NV 100% ALENIA AERONAUTICA	SUKHOI COMPANY	ACCORDO DI JV AVENTE AD OGGETTO LA DEFINIZIONE DELLE REGOLE DI GOVERNANCE RELATIVE ALLA SOCIETÀ SUPERJET INTERNATIONAL SPA, SOCIETÀ ATTIVA NELLA COMERCIALIZZAZIONE DI JET REGIONALI	OPZIONE D'ACQUISTO A FAVORE DI SUKHOI DELLE AZIONI SUPERJET INTERNATIONAL SPA DI PROPRIETÀ DI WING NED N.V. AD UN PREZZO DI MERCATO CHE È IL MINORE TRA IL FAIR MARKET VALUE ED IL FLOOR VALUE (CORRISPONDENTE QUEST'ULTIMO ALLA SOMMA TRA I PREZZI DI ACQUISIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN SUPERJET INTERNATIONAL E IN SUKHOI AIRCRAFT COMPANY – LA CUI PARTECIPAZIONE È IN CORSO DI ACQUISIZIONE) ED IL TOTALE DEI CONTRIBUTI VERSATI DA ALENIA SECONDO IL FUNDING PLAN PREVISTO NEL GENERAL AGREEMENT.
ALENIA NORTH AMERICA INC 100% FINMECCANICA TRAMITE ALENIA AERONAUTICA SPA	L3 COMMUNICATIONS INTEGRATED SYSTEMS L.P.	ACCORDO COSTITUZIONE DI UNA LIMITED LIABILITY COMPANY GLOBAL MILITARY AIRCRAFT SYSTEMS PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL VELIVOLO C27J	IN CASO DI CESSIONE DI QUOTA PARI O SUPERIORE AL 50% DELLA QUOTA DELLA LLC O DI ASSET A SOGGETTO CONCORRENTE DELLA CONTROPARTE LA PARTE NON COINVOLTA AVRÀ DIRITTO DI ESERCITARE UNA OPZIONE DI ACQUISTO, A VALORE DI MERCATO, CON RIFERIMENTO ALLA PARTECIPAZIONE DELLA CONTROPARTE.
ALENIA NORTH AMERICA INC 100% FINMECCANICA TRAMITE ALENIA AERONAUTICA SPA	VOUGHT AIRCRAFT INDUSTRIES INC	LIMITED LIABILITY COMPANY AGREEMENT OF GLOBAL AERONAUTICA, LLC PER L'IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI RELATIVE AL PROGRAMMA AERONAUTICO BOEING 787.	IL CAMBIO DI CONTROLLO DI ALENIA NORTH AMERICA INC È CONSIDERATA UNA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE, E RICHIEDE IL CONSENSO DI VOUGHT; IL CAMBIO DI CONTROLLO DI VOUGHT LEGITTIMA ALENIA NORTH AMERICA INC A PRETENDERE CHE VOUGHT ACQUISTI LA PARTECIPAZIONE DI ALENIA IN GLOBAL AERONAUTICA, LLC.
ANSALDOBREDA (100%FINMECCANICA) QUALE PARTECIPANTE AL CONSORZIO TREVI CON LE SOCIETÀ: - ALSTOM FERROVIARIA SPA - FIREMA TRASPORTI SPA	CONSORZIO TREVI CHE HA UN CONTRATTO DI FORNITURA DI LOCOMOTRICI CON TRENITALIA SPA	STATUTO DEL CONSORZIO TREVI	LO STATUTO DEL CONSORZIO TREVI PREVEDE CHE L'ASSEMBLEA POSSA DECIDERE L'ESCLUSIONE DELLA CONSORZIATA.

- BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALIA SPA			
ANSALDOBREDA (100%FINMECCANICA)	BOMBARDIER TRANSPORTATION GMBH	COOPERATION AGREEMENT AVENTE AD OGGETTO LO SVILUPPO CONGIUNTO LA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL NUOVO TRENO AD ALTA VELOCITÀ	NEL CASO IN CUI PIÙ DEL 50% DEL CAPITALE SOCIALE DI UNA DELLE PARTI O DELLE CONTROLLANTI, FOSSE ACQUISITO DA UN CONCORRENTE DELLE PARTI O NEL CASO DI FUSIONE DI UNA DELLE PARTI CON UN COMPETITOR O NEL CASO DI TRASFERIMENTO DEGLI ASSET AD UN COMPETITOR, L'ALTRA PARTE AVRÀ IL DIRITTO DI RISOLVERE IL CONTRATTO ENTRO 6 MESI DALL'EVENTO
ANSALDO ENERGIA SPA 100% FINMECCANICA	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	CONTRATTO DI FORNITURA DI PALE PER TURBINE	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
ANSALDO STS SPA 40,065% FINMECCANICA	COMUNE DI NAPOLI	CONVENZIONE DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA	DECADENZA DELLA CONCESSIONE IN CASO DI INCORPORAZIONE O DI FUSIONE CON ALTRE SOCIETÀ AL DI FUORI DEL GRUPPO
SELEX SAS LTD 100% FINMECCANICA TRAMITE SELEX SAS SPA	NORTHROP GRUMMAN	CONTRATTO "MISSILE COUNTER MEASURE (INFRARED)"	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O, IN ALTERNATIVA, RICHIESTA DI ULTERIORI GARANZIE RELATIVE ALL'ESECUZIONE, A SCELTA DELLA PARTE NON SOGGETTA A <i>CHANGE OF CONTROL</i> .
DRS SYSTEMS MANAGEMENT LLC 100% FINMECCANICA TRAMITE DRS TECHNOLOGIES	SUNRBUST MANAGEMENT INC.	PARTNERSHIP AGREEMENT RELATIVO ALLA LAUREL TECHNOLOGIES, SOCIETÀ ATTIVA NEL SETTORE DEI CIRCUITI STAMPATI E CABLAGGI	DIRITTO DELLA PARTE NON SOGGETTA A <i>CHANGE OF CONTROL</i> AD ACQUISTARE LA QUOTA DELL'ALTRA PARTE AD UN PREZZO PARI AL VALORE DI LIBRO ISCRITTO PRESSO L'ALTRA PARTE.
DRS C3 SYSTEMS LLC 100% FINMECCANICA TRAMITE DRS TECHNOLOGIES	THALES NORTH AMERICA INC.	ACCORDO DI JOINT VENTURE RELATIVO ALLA DRS SONAR SYSTEMS LLC , SOCIETÀ ATTIVA NEL SETTORE DEI SONAR	OPZIONE DELLA PARTE NON SOGGETTA A <i>CHANGE OF CONTROL</i> (I) AD ACQUISTARE LA QUOTA DELL'ALTRA PARTE AL PREZZO DI MERCATO DETERMINATO DA UN ESPERTO, OVVERO (II) A OFFRIRE LA PROPRIA QUOTA AD UN PREZZO RAGIONEVOLE ALLA PARTE SOGGETTA A CHANGE

			OF CONTROL LA QUALE, OVE RIFIUTASSE L'OFFERTA, SAREBBE OBBLIGATA A VENDERE LA PROPRIA QUOTA ALLO STESSO PREZZO (IN PROPORZIONE ALLA %) ALLA PARTE NON SOGGETTA A <i>CHANGE OF CONTROL</i>
DRS POWER & CONTROL TECHNOLOGIES INC 100% FINMECCANICA TRAMITE DRS TECNHOLOGIES	ELLIOT COMPANY	ACCORDO DI JOINT VENTURE RELATIVO A CANOPY TECHNOLOGIES LLC , SOCIETÀ ATTIVA NEL SETTORE DELLE MACCHINE PER MAGNETI	DIRITTO DELLA PARTE NON SOGGETTA A <i>CHANGE OF CONTROL</i> AD ACQUISTARE LA QUOTA DELL'ALTRA PARTE AD UN PREZZO PARI AL PATRIMONIO NETTO.
MSSC COMPANY 100% FINMECCANICA TRAMITE DRS TECNHOLOGIES	THALES NEDERLAND BV	TECHNOLOGY TRANSFER E LICENCE AGREEMENT	DIRITTO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
DRS TECNHOLOGIES (100%) FINMECCANICA	FINMECCANICA - SOCIETÀ PER AZIONI	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO VOLTO, TRA L'ALTRO, A CONSENTIRE A DRS IL RIMBORSO ANTICIPATO DELLE PROPRIE OBBLIGAZIONI CAUSATO DAL CAMBIO DI CONTROLLO DELLA STESSA DRS INTER-VENUTO A SEGUITO DELLA SUA ACQUI-SIZIONE DA PARTE DI FINMECCANICA	IN CASO DI CHANGE OF CONTROL DI DRS, OBBLIGO DI RESTITUZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO A FINMECCANICA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- m) INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI IN CASO DI DIMISSIONI O DI LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO.**

Non sono previste indennità per gli amministratori in caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di un'offerta pubblica d'acquisto.

E' invece previsto che al Presidente ed Amministratore Delegato Ing. P.F. Guarguaglini, in caso di cessazione del mandato, anteriormente alla scadenza naturale, per qualunque causa (ad esclusione delle dimissioni volontarie) venga corrisposta una indennità compensativa e risarcitoria a scalare, pari rispettivamente a 36, 24 e 12 dodicesimi del compenso annuo a seconda che la cessazione intervenga nel corso del primo o del secondo o del terzo anno di mandato.

A tali fini il compenso annuo si intende comprensivo della parte fissa (corrispettivo ex art. 2389 codice civile) e della parte variabile costituita dallo MBO e dai piani di incentivazione, assumendosi quale riferimento, per la valorizzazione della parte variabile, la media dei compensi effettivamente percepiti o maturati negli ultimi due anni.

Inoltre, in caso di cessazione anticipata del rapporto di amministrazione per cause diverse dalle dimissioni volontarie senza giusta causa, al Presidente ed Amministratore Delegato verrà riconosciuta una somma pari al 60% della parte fissa del compenso lordo che lo stesso ha diritto di percepire alla scadenza del 1° anno e del 2° anno di durata del mandato e non ancora percepita alla data di anticipata cessazione del rapporto.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Pier Francesco Guarguaglini)